



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

SECONDA SEZIONE

CASO DI PELLEGRINI V. ITALIA

(Application no. 30882/96)

SENTENZA

STRASBURGO

20 luglio 2001

FINALE

20/10/2001

Nel caso di Pellegrini c. Italia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Seconda Sezione), seduto in una camera composta da:

MrC.L. Rozakis, *Presidente*,

MrA.B. Baka,

MrB. Conforti,

MrG. Bonello,

Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,

MrE. Levits,

MrA. Kovler, *giudici*,

e il signor E. Fribergh, *Cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera il 10 luglio 2001,

fornisce la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data:

PROCEDURA

1. Il caso era scaturito da un ricorso (n. 30882/96) contro la Repubblica italiana presentato alla Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione") ai sensi dell'ex articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da parte di un cittadino italiano, la signora Maria Grazia **Pellegrini** ("Il ricorrente"), il 15 dicembre 1995.

2. La ricorrente è stata rappresentata dalla sig.ra S. Mirabella, praticante avvocato a Roma. Il governo italiano ("il governo") sono stati rappresentati da un loro rappresentante, signor U. Leanza, Capo del Cerimoniale Diplomatico del servizio giuridico presso il ministero degli Affari esteri, assistito dal signor V. Esposito, co-Agent.

3. Il richiedente ha affermato che i procedimenti dinanzi ai giudici italiani per una dichiarazione che una sentenza del giudice del Vaticano era esecutivo era stato sleale (art. 6 § 1 della Convenzione).

4. La domanda è stata trasmessa alla Corte il 1 ° novembre 1998, quando Protocollo n. 11 alla Convenzione è entrata in vigore (articolo 5 § 2 del Protocollo n. 11).

5. Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte). In tale sezione, la Camera che prenderebbe in considerazione il caso (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita come previsto dalla Regola 26, § 1.

6. Il 6 aprile 2000 la Camera ha deciso, in linea di principio, a rinunciare alla propria competenza a favore della Grande Camera.

7. Il 12 aprile 2000, la ricorrente ha presentato un reclamo alla rinuncia, ai sensi dell'articolo 72 § 2.

8. Con decisione del 29 giugno 2000, la Camera ha dichiarato ricevibile il ricorso [*Nota del Registro di sistema*. La decisione della Corte è ottenibile dal Registro di sistema].

9. La Camera ha deciso, dopo aver consultato le parti, che non nel merito è stato richiesto (articolo 59 § 2 *in fine*). La ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle osservazioni del governo.

10. Il 16 novembre 2000, in conformità dell'articolo 61 § 3, il Presidente ha dato il Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa ("il Centro AIRE") il permesso di presentare per iscritto le osservazioni su alcuni aspetti del caso. Tali osservazioni sono state presentate il 18 dicembre 2000. Il 23 gennaio 2001 il governo ha presentato osservazioni in risposta a quelle del Centro AIRE.

I FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

11. Il 29 aprile 1962 il ricorrente ha contratto matrimonio il signor A. Gigliozzi in una cerimonia religiosa che è stato valido anche agli occhi della legge (*Matrimonio concordatario*).

1. Procedimento giudiziario di separazione

12. Il 23 febbraio 1987 il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Roma per la separazione giudiziale.

13. In una sentenza del 2 ottobre 1990, la District Court concesso la sua petizione e ha condannato il sig Gigliozzi a pagare la manutenzione ricorrente (*Mantenimento*) Di 300.000 lire italiane al mese.

2. Atti di avere il matrimonio annullato

14. Nel frattempo, il 20 novembre 1987, il ricorrente è stato citato a comparire dinanzi alla Regione Lazio Ecclesiastica Corte del Vicariato di Roma il 1 dicembre 1987 "Per rispondere alle domande nel caso Pellegrini-Gigliozzi matrimoniale".

15. Il 1° dicembre 1987 la ricorrente è andato da solo per il tribunale ecclesiastico, senza sapere il perché era stata chiamata a comparire. Le è stato comunicato che il 6 novembre 1987 il marito aveva cercato di avere il matrimonio annullato a causa della consanguineità (la madre del ricorrente e il padre del signor Gigliozzi's cugini di essere). Lei è stato interrogato dal giudice e ha dichiarato che aveva conosciuto del suo rapporto con il sig consanguinei Gigliozzi, ma non so se, al momento del suo matrimonio, il sacerdote aveva chiesto una dispensa speciale (*dispensatio*).

16. In una sentenza pronunciata il 10 dicembre 1987 e depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il Tribunale Ecclesiastico ha annullato il matrimonio a causa della consanguineità. Il giudice aveva seguito una procedura sommaria (*processus praetermissis solemnitatibus Ordinarii*) Ai sensi dell'articolo 1688 del Codice di Diritto Canonico. Tale procedura viene seguita in cui, una volta che le parti sono stati chiamati a comparire e l' *defensor Vinculis* (difensore della istituzione del matrimonio) è intervenuto, è chiaro da un documento concordato che non vi è un motivo di annullamento del matrimonio.

17. Il 12 dicembre 1987 il ricorrente è stato notificato dalla cancelleria del Tribunale Ecclesiastico che il 6 novembre 1987 la Corte aveva annullato il matrimonio a causa della consanguineità.

18. Il 21 dicembre 1987 il ricorrente ha depositato un ricorso presso la Rota Romana (*Romana Rota*) Contro la sentenza del Tribunale Ecclesiastico's. Ha presentato prima che lei non aveva mai ricevuto una copia della sentenza in questione e si lamentava che il giudice non aveva sentito la sua presentazione fino al 1° dicembre 1987, che è stato dopo che aveva pronunciato la sentenza del 6 novembre 1987. La ricorrente ha inoltre lamentato una violazione dei suoi diritti della difesa e del principio del contraddittorio, a causa del fatto che era stata chiamata a comparire dinanzi al Tribunale Ecclesiastico senza essere informato in anticipo sia della domanda per avere il matrimonio annullato o le ragioni di tale applicazione. Non aveva quindi preparato una difesa e, inoltre, non era stata assistita da un avvocato.

19. Il 26 gennaio 1988, la cancelleria del Tribunale Ecclesiastico ha informato la ricorrente che non vi era stato un errore di trascrizione nella comunicazione inviata a lei il 12 dicembre 1987 e che la sentenza era datata 10 dicembre 1987.

20. Il 3 febbraio 1988, il *defensor Vinculis* presentato osservazioni alla quale il ricorrente "ha agito correttamente in appello contro la sentenza" (*La convenuta Aveva Agito Giustamente Facendo appello contro la sentenza*) Della Corte Lazio. Di conseguenza, in una citazione del 9 marzo 1988 il giudice relatore della Rota convocò le parti e la *defensor Vinculis* a comparire.

21. Il 10 marzo 1988, il ricorrente è stato informato che la Rota avrebbe esaminato il suo ricorso il 13 aprile 1988 e che aveva venti giorni per presentare osservazioni. Il 29 marzo 1988 il ricorrente, che era ancora senza assistenza di un avvocato, ha presentato le sue osservazioni, in cui si lamentava, *tra l'altro*, Che non aveva avuto tempo e mezzi adeguati per la preparazione della sua difesa. Ha dato i dettagli degli accordi finanziari tra lei e il suo ex marito e ha sottolineato che l'annullamento del matrimonio avrebbe ripercussioni notevoli sul suo ex-marito, l'obbligo di pagare la sua manutenzione, che era la sua unica fonte di reddito.

22. In una sentenza del 13 aprile 1988, che è stato depositato presso la cancelleria il 10 maggio 1988, la Rota ha confermato la decisione di annullamento del matrimonio a causa della consanguineità. La ricorrente ha ricevuto solo le disposizioni della sentenza, la sua richiesta di una copia completa di esso, che è stata rigettata.

23. Il 23 novembre 1988, la Rota informato il richiedente e il suo ex-marito che la sua sentenza, che era diventata esecutiva da una decisione dell'organo di revisione superiore ecclesiastico, è stata deferita alla Corte d'appello di Firenze per una dichiarazione che potrebbe essere eseguita secondo la legge italiana (*delibazione*).

3. Proceedings per avere la sentenza dichiarata esecutiva

24. On ex 25 settembre 1989 il ricorrente-marito la chiamò a comparire davanti alla Corte d'appello di Firenze.

25. La ricorrente comparso dinanzi a tale giudice e le ha chiesto di annullare la sentenza della Rota per la violazione dei suoi diritti di difesa. Ha dichiarato che non aveva ricevuto una copia della domanda per avere il matrimonio annullato ed era stato in grado di esaminare i documenti depositati in giudizio, comprese le osservazioni del *defensor Vinculis*. Lei ha chiesto al giudice di rifiutare di dichiarare la sentenza esecutiva del Rota, sostenendo che, in ogni caso, il procedimento dovrebbe essere riaperto al fine di permetterle di esaminare e rispondere ai documenti depositati nel procedimento ai sensi del diritto canonico. Ha chiesto, in subordine, nel caso in cui il giudice deve dichiarare la sentenza esecutiva, che il suo ex marito essere condannata a pagare il suo mantenimento mensile per il resto della sua vita.

26. In una sentenza del 8 novembre 1991, depositato presso il Registro di sistema, il 10 marzo 1992, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato la sentenza del 13 aprile 1988 esecutiva. La corte ha ritenuto che la possibilità data al ricorrente il 1 ° dicembre 1987, a rispondere alle domande erano state sufficienti a garantire che il principio del contraddittorio è stato rispettato e che, inoltre, aveva scelto liberamente di portare il procedimento dinanzi alla Rota ed era stato in grado di esercitare i suoi diritti di difesa di questi procedimenti "a prescindere dalla peculiarità del procedimento ai sensi del diritto canonico". La Corte ha ritenuto che essa non era competente a rilasciare la sua manutenzione "per il resto della sua vita", per quanto possibile, un premio di manutenzione intermedia (*assegno provvisorio*) È stata oggetto, che era una sistemazione provvisoria, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva in ogni caso, ha dimostrato che aveva bisogno di soldi.

27. La ricorrente ha proposto ricorso per motivi di diritto, ripetendo la sua sottomissione che i suoi diritti di difesa era stato violato nel corso del procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici. Ha presentato, tra le altre cose, che la Corte d'appello aveva ommesso di tener conto delle seguenti caratteristiche del procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici: le parti non possono essere rappresentati da un avvocato, il convenuto non è informato dei motivi dedotti dalla firmatario per aver annullato il matrimonio fino a quando lui o lei è in discussione, la *defensor Vinculis*, Che agisce in qualità di custode del convenuto, non è obbligata a presentare un appello, un ricorso deve essere presentato personalmente dalla parte in questione e non dal loro avvocato, il giudice ecclesiastico non è particolarmente autonomo. Ha ripetuto che non era stato informato nel dettaglio della domanda per avere l'annullamento del matrimonio o della possibilità di essere assistita da un avvocato. Inoltre, il procedimento di primo grado era stato troppo veloce. La ricorrente ha anche

criticato il fatto che la Court of Appeal sembrava aver omesso di esaminare il fascicolo relativo al procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici, che potrebbe avere portato delle prove a favore della ricorrente. Oltre a ciò, la ricorrente ha sostenuto che aveva dimostrato di essere in condizioni economiche disagiate ed era pertanto il diritto al mantenimento.

28. Nel corso del procedimento la ricorrente aveva chiesto alla cancelleria del Tribunale Ecclesiastico di darle una copia dei documenti depositati nel procedimento di annullamento al fine di produrre dinanzi alla Corte di Cassazione, ma il cancelliere aveva rifiutato di accogliere la domanda in il fatto che le parti potrebbero ricevere solo le disposizioni della sentenza, "che dovrebbe essere sufficiente per consentire loro di esercitare i loro diritti di difesa".

29. In una sentenza del 10 marzo 1995, depositato presso il Registro di sistema, il 21 giugno 1995, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto, in primo luogo, che il principio del contraddittorio è stato rispettato nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici, inoltre, vi era il caso di autorità di legge a sostegno della tesi che, mentre l'assistenza di un avvocato non è un requisito in base al diritto canonico, non era proibito: la ricorrente avrebbe quindi si sono avvalsi di tale possibilità. La Corte ha inoltre dichiarato che il fatto che la ricorrente avesse avuto pochissimo tempo per preparare la sua difesa, nel novembre del 1987 non costituiva una violazione dei suoi diritti della difesa perché non aveva indicato perché aveva bisogno di più tempo. Per quanto riguarda la richiesta di manutenzione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non poteva essere deciso altrimenti, dato che la ricorrente aveva erroneamente di cui alla manutenzione "per il resto della sua vita" e, inoltre, non era riuscita a dimostrare che aveva diritto al mantenimento e di bisogno. La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul fatto che il fascicolo relativo al procedimento ai sensi del diritto canonico non era stata esaminata dalla Corte d'appello.

4. Proceedings per il pagamento della manutenzione e per il titolo congiunto di proprietà

30. Dal giugno 1992 l'ex marito della ricorrente, cessato di pagare il suo mantenimento. La ricorrente ha quindi avviato un procedimento esecutivo per il pagamento della manutenzione di preavviso (*Precetto*) Su di lui a pagare. Il 6 novembre 1994 il suo ex-marito ha presentato reclamo presso il Tribunale di Viterbo, che, in una sentenza del 14 luglio 1999, ha accolto la contestazione e ha dichiarato che non aveva più a pagare gli alimenti, perché la Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato che la decisione di annullamento del matrimonio era esecutivo. La ricorrente non ha ricorso contro tale sentenza, perché il 19 giugno 2000 ha raggiunto un accordo con il suo ex-marito (ai sensi di tale accordo ha anche ritirato un altro set di un procedimento che aveva presentato ricorso alla Corte sostenendo Viterbo titolo congiunto di proprietà) .

II. DIRITTO INTERNO PERTINENTE

31. Ai sensi dell'articolo 8 § 2 del Concordato tra l'Italia e il Vaticano, come modificato dall'accordo del 18 febbraio 1984 la revisione del Concordato, ratificata da Italia ai sensi della legge n. 121 del 25 marzo 1985, una sentenza dei tribunali ecclesiastici di annullamento del matrimonio, che è diventata esecutiva da una decisione dell'organo di revisione superiore ecclesiastico, può essere reso esecutivo in Italia su richiesta di una delle parti da una sentenza della corrispondente corte d'appello.

32. Il giudice d'appello deve verificare:

- (a) che la sentenza è stata emessa dalla Corte corretta;
- (b) che nel procedimento nullità dei diritti di difesa delle parti siano stati riconosciuti in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto italiano, e
- (c) che le altre condizioni per la dichiarazione di esecutività delle sentenze straniere sono state soddisfatte.

LA LEGGE

I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

33. La ricorrente lamentava di una violazione dell'articolo 6 della Convenzione per il fatto che i giudici italiani ha dichiarato la decisione dei tribunali ecclesiastici che annulla il suo matrimonio esecutivo al termine di un procedimento in cui i suoi diritti di difesa era stata violata.

34. La parte rilevante di cui all'articolo 6 della Convenzione prevede:

"1. Nella determinazione dei suoi diritti ed obbligazioni civili ..., ognuno ha diritto ad un equo ... audizione ... da [un] ... giudice ... "

35. La ricorrente sostiene che, nell'ambito di un procedimento ai sensi del diritto canonico, il convenuto non sia informato prima di essere interrogato dal giudice né l'identità del firmatario o dei motivi su cui si asserisce che il matrimonio dovrebbe essere annullato. Il convenuto non è informato della possibilità di ottenere l'assistenza di un avvocato della difesa (una possibilità che alcuni scrittori legali, inoltre, l'affermazione non esiste) o di richiedere copia del fascicolo. Di conseguenza, i loro diritti di difesa sono notevolmente ridotte. Nel caso di specie il ricorrente non è stato informato in anticipo delle ragioni per la sua convocazione a comparire, né veniva informata della possibilità di incaricare un avvocato, né il mandato di comparizione o quando viene interrogato. Era questo modo impedito di una risposta adeguatamente considerato il suo ex-marito richieste. Poteva, per esempio, non hanno frequentato per un interrogatorio o hanno scelto di non rispondere. Inoltre, senza l'assistenza di un avvocato, che era stato intimorito dal fatto che il giudice era una figura religiosa.

36. I diritti del ricorrente difesa sono stati dunque irrimediabilmente compromesso dopo che era comparso dinanzi al Tribunale Ecclesiastico e la magistratura italiana deve avere rifiutato di ratificare il risultato di tale procedimento ingiusto, invece di limitarsi ad affermare - senza esaminare la questione a fondo - che il procedimento dinanzi tribunali ecclesiastici erano stati contraddittorio ed eque.

37. L'avvocato del ricorrente aveva tentato di ottenere una copia del fascicolo depositato presso la cancelleria del Tribunale Ecclesiastico, quando il ricorrente ha appreso che il giudice aveva sentito le prove di tre testimoni, ma la richiesta è stata respinta. Il richiedente è stata pertanto in grado di produrre tali documenti nel procedimento dinanzi ai giudici italiani.

38. La ricorrente ha anche sottolineato che la Corte d'appello di Firenze aveva respinto la sua domanda di assegno alimentare mensile continuato dal suo ex-marito per il fatto che lei non era riuscita a dimostrare che aveva bisogno dei soldi, i documenti anche se lei aveva prodotto e che dimostrino di era una necessità. Il procedimento davanti al giudice italiano aveva anche lei asserito, è stato ingiusto a tale riguardo.

39. Il governo ha sostenuto che i diritti della difesa della ricorrente non aveva in alcun modo stati violati nel caso di specie. Hanno sottolineato che la magistratura italiana aveva esaminato attentamente tutte le censure sollevate dalla ricorrente ed era giunta alla conclusione, sostenuta da argomentazioni logiche, che non vi era stata alcuna violazione dei suoi diritti di difesa. Inoltre, il suo matrimonio era stata annullata, sulla base di elementi oggettivi, vale a dire la consanguineità, che non era stata contestata dalla ricorrente ed è stato provato dai documenti prodotti in causa. Il fatto che la ricorrente non era stato informato del motivo della citazione a comparire dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio e non era stata assistita da un avvocato, non poteva essere considerata male perché lei stessa aveva confinato in quella occasione ad ammettere che lei era a conoscenza della consanguineità.

40. La Corte osserva anzitutto che il matrimonio del ricorrente è stata annullata da una decisione dei giudici del Vaticano che è stata dichiarata esecutiva da parte dei tribunali italiani. Il Vaticano non ha ratificato la Convenzione e, inoltre, il ricorso è stato depositato contro l'Italia. Il compito della Corte, pertanto, non consiste nel verificare se il procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici

rispettato l'articolo 6 della Convenzione, ma se i giudici italiani, prima di autorizzare l'esecuzione della decisione di annullamento del matrimonio, debitamente soddisfatti se stessi che il relativo procedimento soddisfatte le garanzie di Articolo 6. Una revisione di questo tipo è richiesto quando una decisione nei confronti della quale l'esecuzione è richiesta proviene dai tribunali di un paese che non applica la Convenzione. Tale revisione è particolarmente necessario in cui le implicazioni di una dichiarazione di esecutività sono di capitale importanza per le parti.

41. La Corte deve esaminare le ragioni addotte dalla Corte d'appello di Firenze e della Corte di Cassazione per respingere le censure del ricorrente circa il procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

42. La ricorrente aveva lamentato una violazione del principio del contraddittorio. Lei non era stata informata nel dettaglio del suo ex-marito di applicazione di avere il matrimonio annullato e non aveva avuto accesso al fascicolo di causa. Era quindi a conoscenza, in particolare, del contenuto delle dichiarazioni rese dai tre testimoni che avevano a quanto pare ha testimoniato in favore del suo ex-marito e delle osservazioni del *defensor Vinculis*. Inoltre, non era assistita da un avvocato.

43. La Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che le circostanze in cui il ricorrente era comparso dinanzi al Tribunale ecclesiastico e il fatto che lei aveva successivamente presentato un ricorso contro tale sentenza della Corte sono state sufficienti per concludere che aveva avuto il beneficio di un processo contraddittorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel complesso, un procedimento giudiziario ecclesiastico rispettato il principio del contraddittorio.

44. La Corte non è soddisfatto da queste ragioni. I giudici italiani non sembrano aver attribuito rilevanza al fatto che la ricorrente non avesse avuto la possibilità di esaminare le prove prodotte dal suo ex-marito e dai testimoni "cosiddetti". Tuttavia, la Corte ricorda in proposito che il diritto al contraddittorio, che è uno degli elementi di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 § 1, significa che ogni parte di un processo, sia penale o civile, deve linea di principio la possibilità di avere una conoscenza e di osservazioni su tutti gli elementi a carico o osservazioni presentate al fine di influenzare la decisione della Corte (cfr., *mutatis mutandis*, *Lobo Machado contro il Portogallo* e *Vermeulen c. Belgio*, Sentenze 20 febbraio 1996, *Raccolta delle sentenze e delle decisioni* 1996-I, pp. 206-07, § 31, e p. 234, § 33, rispettivamente, e *Mantovanelli c. Francia*, Sentenza del 18 marzo 1997, *Reports* 1997-II, p. 436, § 33).

45. E' irrilevante che, a parere del governo, come la nullità del matrimonio, derivato da un obiettivo e di fatto incontestato il ricorrente non avrebbe in ogni caso, sono stati in grado di contestarla. E 'per le parti di una controversia da solo a decidere se un documento prodotto dalla parte o da testimoni inviti a presentare le loro osservazioni. Ciò che è particolarmente in gioco è la fiducia dei contendenti 'nel funzionamento della giustizia, che si basa su, *tra l'altro*, la conoscenza che essi hanno avuto l'opportunità di esprimere il proprio parere su ogni documento nel fascicolo (v., *mutatis mutandis*, *F.R. v. Svizzera*, No. 37292/97, § 39, 28 giugno 2001, non dichiarata).

46. La situazione non è diversa per quanto riguarda l'assistenza di un avvocato. Dal momento che tale assistenza è stato possibile, secondo la Corte di Cassazione, anche nel contesto del procedimento sommario dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, il ricorrente avrebbe dovuto essere messo in una posizione che consenta di garantire la sua assistenza di un avvocato, se avesse voluto. La Corte non è soddisfatto dalla Corte di Cassazione l'argomento secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto essere a conoscenza della giurisprudenza in materia: i tribunali ecclesiastici avrebbe potuto presumere che la ricorrente, che non era assistita da un avvocato, non era a conoscenza di questo caso -legge. A parere della Corte, dato che il ricorrente era stato chiamato a comparire dinanzi al Tribunale Ecclesiastico senza sapere che cosa la causa è stata circa, che il giudice aveva il dovere di informare che avrebbe potuto chiedere l'assistenza di un avvocato prima che ha frequentato per un interrogatorio.

47. In queste circostanze, la Corte ritiene che la magistratura italiana ha violato il loro dovere di soddisfare se stessi, prima di autorizzare l'esecuzione della sentenza della Rota Romana, che il ricorrente avesse avuto un processo equo nel procedimento ai sensi del diritto canonico.

48. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL 'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

49. All'articolo 41 della Convenzione recita:

"Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata permette solo parziale riparazione da effettuare, la Corte, se necessario, permettersi solo la soddisfazione per il persona lesa. "

A. Danno

50. La ricorrente ha sostenuto, sotto il titolo di danno morale, 40.884.715 lire italiane (ITL) per la manutenzione, che il suo ex marito avrebbe dovuto continuare il suo pagamento a partire dal giugno 1992 fino alla fine del 1999, come stabilito nel decreto di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Roma il 2 ottobre 1990 (v. punto 13 sopra). Ha inoltre sostenuto che lei aveva sostenuto di non rilevante danno morale a seguito della violazione della Convenzione per un totale, secondo i suoi calcoli, lire 160.000.000.

51. Il governo ha sottolineato che nessuna prova del danno lamentato pecuniaria era stata fornita e che non vi era alcun nesso di causalità con la presunta violazione. Essi hanno affermato, in particolare, che, sebbene la ricorrente ex-marito aveva certamente smesso di pagare il suo mantenimento a seguito della dichiarazione di esecutività della decisione di annullamento del matrimonio, la ricorrente aveva ottenuto in seguito a una soluzione amichevole della questione (v. supra, punto 30): si aveva quindi già ottenuto, almeno in parte, il pagamento di interventi di manutenzione previsti per il 1992-99 anni. Il governo inoltre ha sostenuto che la constatazione di una violazione dell'articolo 6 della Convenzione costituirebbe sufficiente solo la soddisfazione per il danno non patrimoniale lamentato.

52. La Corte osserva che la cessazione dei pagamenti di mantenimento per la ricorrente è stata una diretta conseguenza della dichiarazione che la sentenza della Rota Romana ha annullato il matrimonio era esecutivo. Si osserva, tuttavia, che, come il governo ha sottolineato, questo problema è stato oggetto di una composizione amichevole tra la ricorrente ed il suo ex-marito. Come il contenuto della soluzione amichevole non è stata specificata, la Corte non ha gli elementi necessari per quantificare i danni pecuniari che potrebbero essere state sostenute nel presente capo da parte del richiedente. La sua richiesta di danno morale deve essere respinto.

53. Il Tribunale ritiene che la ricorrente ha subito alcuni danni non patrimoniali, che non può essere compensato da una semplice constatazione di una violazione. Pronunciarsi su una base equa, a norma dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte decide di assegnare il suo lire 10.000.000.

B. costi e le spese

54. La ricorrente ha anche chiesto il rimborso degli onorari di avvocato sostenute per il procedimento domestici (lire 21.232.860, di cui Lire 2.024.790 per la Corte dei procedimenti di ricorso e di lire 6.050.000 per la Corte di Cassazione il procedimento) e prima che le istituzioni convenzione (lire 12.203.940), per i quali ha presentato elementi di prova documentali.

55. Il governo di sinistra la questione alla discrezionalità della Corte.

56. La Corte ribadisce che, in base alla sua costante giurisprudenza, un premio di costi e le spese sostenute da un richiedente non può essere fatta a meno che non siano state effettivamente sostenute, sono state necessariamente sostenute e sono stati anche ragionevole che il quantum (cfr., *tra l'altro, Lucà contro Italia*, No. 33354/96, § 50, CEDU 2001-II, e *Zimmermann e Steiner / Svizzera*, Sentenza del 13 luglio 1983, serie A no. 66, p. 14, § 36).

57. Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento interno, la Corte rileva che solo i costi della Corte di Cassazione procedimenti derivano direttamente dalla violazione riscontrata e il

tentativo di porvi rimedio. Di conseguenza, decide di attribuire solo lire 6.050.000 ai sensi del presente capo.

58. Per quanto riguarda le spese sostenute dinanzi alle istituzioni di Strasburgo, la Corte assegna il ricorrente ha sostenuto l'intera somma di Lire 12.203.940.

C. Interessi di mora

59. Secondo le informazioni a disposizione della Corte, il tasso d'interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del 3,5% annuo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA

1. *Detiene* che vi sia stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;

2. *Detiene*

(a) che lo Stato convenuto a pagare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi:

(i) di lire 10.000.000 (dieci milioni di lire italiane) in materia di danno non patrimoniale;

(ii) di lire 18.253.940 (diciotto million due hundred e fifty-tre thousand nove hundred e forty lire italiane) in materia di costi e spese; e

(b) che l'interesse semplice ad un tasso annuo del 3,5% è dovuta dalla scadenza del termine di cui sopra tre mesi fino al regolamento;

3. *Congeda* il resto della domanda della ricorrente per l'equa soddisfazione.

Fatto in francese, e notificata per iscritto il 20 luglio 2001, a norma dell'articolo 77 § § 2 e 3, del regolamento della Corte.

Erik FriberghChristos Rozakis
Il cancelliere Il presidente

Pellegrini contro ITALIA SENTENZA

PELLEGRINI V. ITALIA SENTENZA